

# Circolare n°239/C/2021: Eventi sismici: contributi pubblici e Superbonus R.M. n°28/E/21 e Guida AdE.

---

11 Maggio 2021

Confermata la compatibilità fra i contributi pubblici erogati per la riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici ed il *Superbonus*, con la particolarità che lo stesso si applica, per lo stesso intervento, solo per le spese eccedenti i medesimi contributi. Nell'ipotesi in cui su un immobile siano già stati eseguiti interventi di ripristino post-sisma, finanziati da contributi pubblici, il *Superbonus* spetta per le spese relative ad ulteriori interventi di consolidamento sismico sul medesimo fabbricato.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021**, in risposta a numerose richieste di chiarimenti circa la possibilità di cumulare il *Superbonus* (specie nella forma del *Sismabonus* al 110%) con i contributi pubblici concessi per interventi di ricostruzione degli edifici a seguito di eventi sismici. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet la **Guida "Ricostruzione post sisma - Italia centrale e Superbonus 110%"**, che fornisce indicazioni operative circa l'utilizzo combinato del *Superbonus* e degli altri incentivi fiscali con i contributi per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017, al fine di accelerare la ricostruzione, che tiene conto anche dei chiarimenti forniti dalla medesima R.M. 28/E/2021.

Come noto, nell'ambito della disciplina del *Superbonus* di cui all'art.119 del D.L. 34/2020, esistono tre norme di riferimento sul tema dell'utilizzo di tali incentivi per edifici danneggiati da eventi sismici che stabiliscono:

- un principio di coesistenza tra contributo alla ricostruzione ed *Ecobonus* al 110% sulla parte eccedente, applicabile per i "Comuni nei territori colpiti da eventi sismici" (art.119, co.1-ter);
- un principio di coesistenza tra contributo alla ricostruzione e *Sismabonus* al 110% sulla parte eccedente, applicabile nei "Comuni nei territori colpiti da eventi sismici post 1° aprile 2009" (art.119, co. co. 4-quater);
- il *Superbonus* "rafforzato" in alternativa al contributo, con un aumento dei limiti di spesa del 50%, applicabile nei Comuni del cratere "Centro Italia" e Abruzzo ed in quelli nei territori colpiti da eventi sismici post 2008 (art.119, co. co. 4-ter).

Sul tema, l'Amministrazione finanziaria richiama sia la propria risposta n.61/2019 a proposito della compatibilità fra i contributi pubblici per la ricostruzione ed *Sismabonus*, sia la C.M. 24/E/2020 sul *Superbonus*, sia alcune ordinanze adottate dal Commissario del Governo.

Come noto, nella **Risposta n.61/2019** è stato chiarito che possono essere agevolati con il *Sismabonus* anche i nuovi interventi antisismici eseguiti su immobili già oggetto di lavori di ripristino e riparazione, finanziati con i contributi pubblici concessi a seguito del terremoto verificatosi in Abruzzo nel 2009. In tale occasione, era stato affermato un **generale principio di compatibilità** tra i **predetti contributi** e le **agevolazioni fiscali**, tenuto conto che «*il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio danneggiato o distrutto dall'evento sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell'edificio*».

Inoltre, nella medesima Risposta era stata chiarita la **possibilità** di fruire delle **agevolazioni fiscali** solo per le eventuali **spese**, relative ad interventi antisismici, **eccedenti il contributo concesso** ai sensi delle **ordinanze commissariali**.

In senso più generale, nella C.M. 24/E/2020, è stato chiarito che il *Superbonus* spetta «sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che eventuali contributi ricevuti (...) devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione».

Alla luce delle proprie precedenti indicazioni, l'Agenzia delle Entrate nella **R.M. 28/E/2021**, **precisa** che nell'ipotesi di interventi antisismici che ricevono contributi pubblici i **benefici fiscali**, ivi compreso il **Superbonus**, **si applicano**:

- nell'ipotesi di uno **stesso intervento**, solo con riferimento alle eventuali **spese sostenute ed eccedenti il contributo concesso per la ricostruzione**;
- nell'ipotesi di un **successivo intervento** sullo **stesso immobile danneggiato** da **eventi sismici**, che sia stato **già finanziato** con contributi pubblici, alle **spese sostenute** per gli **ulteriori interventi di consolidamento**, ivi compresa l'ipotesi di demolizione e ricostruzione degli stessi.

In sostanza, viene **confermato** che **è possibile usufruire del Sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili che in passato siano stati oggetto di contributi pubblici per la ricostruzione** successiva ad eventi sismici. Al riguardo, viene ulteriormente chiarito che il *Superbonus* si applica anche alle spese sostenute per le opere di "completamento" dell'intervento considerato nel suo insieme che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero state agevolabili. A tal fine, inoltre, **è irrilevante** che il **contributo pubblico** si riferisca al cd. "**intervento principale**", e che **restino a carico dell'interessato** solo le **spese relative agli interventi di completamento**.

In ogni caso, l'interessato deve essere in possesso della documentazione attestante che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili ad un intervento rientrante nell'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale.

Circa il **limite di spesa agevolabile** con il **Superbonus**, va considerata solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico, che eccede i predetti contributi.

[44709-Risoluzione n\\_28\\_E del 23 aprile 2021.pdf](#) [Apri](#)

[44709-Guida Ricostruzione post sisma Italia centrale\\_.pdf](#) [Apri](#)

[44709-Circolare n 239\\_C\\_201.pdf](#) [Apri](#)